

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1933

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PONTONE, TURINI e SQUITIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 1995

Istituzione della direzione generale della piccola e media impresa e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato

ONOREVOLI SENATORI. - È da tempo dimostrata l'importanza assunta dal settore dell'artigianato e delle piccole e medie imprese nell'ambito della nostra economia nazionale. Questi operatori economici hanno dato ampia dimostrazione di quanto sia rilevante la loro rete operativa in questo lungo periodo di crisi economica; sono questi settori quelli che hanno permesso un certo livello di nuova occupazione giovanile e non. Eppure gli interventi del Governo e le politiche economiche adottate non sempre hanno dato il giusto spazio ed il giusto valore al settore delle piccole e medie imprese che si sono spesso trovate dinanzi a situazioni economico-finanziarie estremamente pesanti che ne hanno impedito un maggiore sviluppo. Tutto ciò quando invece a livello europeo (nella maggior parte dei Paesi dell'Europa comunitaria) sono state avviate già da tempo precise strategie in favore dell'artigianato e della piccola e media impresa: tale politica europea se da un lato conferma l'importanza di questo specifico settore nell'ambito del sistema economico, dall'altro ha rappresentato, e rappresenta,

una ulteriore difficoltà per gli operatori italiani che si trovano in condizioni di disuguaglianza con conseguenti problemi di «spazi di mercato» e di concorrenza.

Per questi motivi riteniamo necessaria la istituzione - presso il Ministero dell'industria - di una specifica direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato che rappresenti il centro di riferimento di questo importante settore sia per quanto attiene all'individuazione delle necessità della categoria e delle strategie che via via debbono essere adottate che per quanto riguarda l'adempimento dei compiti istituzionali nell'applicazione delle leggi e delle altre disposizioni destinate a questo specifico settore.

La necessità, pertanto, di intervenire tempestivamente nel coordinamento della politica economica destinata al settore della piccola e media impresa e dell'artigianato è talmente evidente - non comportando neppure grossi impegni di copertura finanziaria - che confidiamo in un suo rapido iter di approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Le funzioni e le competenze in materia di piccole e medie imprese e di artigianato, già esercitate dalla Direzione generale della produzione industriale e dalle altre Direzioni generali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono attribuite alla direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato che viene istituita presso il medesimo Ministero ai sensi della presente legge.

2. Alla organizzazione funzionale e strutturale della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato si provvede - ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 - con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da adottarsi di concerto con i Ministri della funzione pubblica e del tesoro.

3. Col medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono ridefinite le competenze e le funzione della Direzione generale della produzione industriale e della altre direzioni generali laddove siano individuate le funzioni trasferite alla nuova direzione generale.

4. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui ai commi 2 e 3 è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1 si definisce la ripartizione in servizi e divisioni della nuova Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato, indivi-

quando gli uffici di livello dirigenziale con le relative funzioni; si provvede altresì alla distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sulla base dei seguenti principi:

a) definizione dei compiti dei servizi e delle divisioni secondo criteri di omogeneità, complementarietà ed organicità, da effettuarsi anche attraverso l'accorpamento di uffici già esistenti;

b) organizzazione dei servizi e delle divisioni secondo criteri di flessibilità tali da corrispondere alla molteplicità ed al mutamento delle esigenze; adattandosi allo svolgimento compiuto di compiti anche non permanenti, tale comunque da garantire sempre il raggiungimento di specifici obiettivi;

c) diminuire i costi amministrativi dell'ordinamento complessivo e promuovere la semplificazione di procedimenti amministrativi.

2. È abrogata la lettera a) del comma dell'articolo 39 della legge 5 ottobre 1991, n.317

Art. 3.

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato deve presentare alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione della politica economica destinata alla piccola e media imprese ed all'artigianato, specificando gli obiettivi perseguiti, le difficoltà rilevate nonché le linee d'intervento che si intendono adottare per l'anno successivo.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale dello Stato 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.